

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1401

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BALBONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2007

Modifica alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia
di divieto di detenzione e uso delle armi per gli
ammessi a prestare servizio civile

ONOREVOLI SENATORI. - I commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», dei quali si chiede l'abrogazione, stabiliscono i divieti, per coloro che sono stati ammessi a prestare il servizio civile, di detenere e usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge medesima, nonché di assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplosivi.

Il comma 7 stabilisce inoltre il divieto di partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.

In connessione all'obiettivo del presente disegno di legge, è utile richiamare una recente sentenza del TAR Marche (n. 843 del 2006) la quale ha accolto un ricorso di un agente di Polizia municipale avverso un provvedimento di diniego della revoca del proprio *status* di obiettore di coscienza.

Il TAR marchigiano, aderendo ad un parere del Consiglio di Stato (sezione terza n. 964 del 2003), ha evidenziato come attualmente la legge n. 230 del 1998 riconosca al cittadino un diritto soggettivo all'obiezione di coscienza così che, a differenza di quanto avveniva nella previgente disciplina (legge 15 dicembre 1972, n. 772, per la quale l'accoglimento dell'obiezione si configurava come una concessione ed aveva quindi carattere costitutivo), l'esercizio del diritto in questione consente sempre la rinuncia, anche dopo l'avvenuta ammissione al servizio ci-

vile, e pertanto i provvedimenti dichiarativi dello *status* di obiezione di coscienza hanno perso ogni significato.

Quindi, osservate le forme, una rinuncia del diritto all'obiezione di coscienza, derivante da mutate convinzioni personali, consente al dipendente il porto dell'arma impedendo che uno *status* pregresso risulti magari permanentemente ostativo delle attuali volontà del dipendente.

In particolare, si legge testualmente nella citata sentenza: «Trattandosi, dunque, di un diritto il cui esercizio è rimesso alla libera disponibilità del titolare, deve conseguentemente ritenersi che, in base ai principi generali in materia e nel rispetto delle forme prescritte, la rinuncia di tale diritto sia ugualmente consentita al medesimo titolare non solo in momento antecedente alla relativa opzione, ma anche dopo l'avvenuta ammissione al servizio civile, atteso che detta ammissione non appare idonea, comunque, non solo a costituire, ma neppure a modificare o ad estinguere la titolarità del diritto in questione.

Aggiungasi, come esattamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, che l'atto impugnato si appalesa illegittimo anche in ragione della recente entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 226, che nell'ambito della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale ha di fatto abolito il servizio militare obbligatorio, sospendendo le chiamate per l'esercizio del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Allo stato attuale, quindi, il provvedimento dichiarativo dello *status* di obiettore di coscienza, di cui alla pregressa normativa, ha perso ogni significato, sicché se non è più necessario ottenere un provvedimento dichiarativo del proprio *status* di obiettore, non si ve-

dono le ragioni per cui ne debba essere inibita la revoca, ove sussista il mutato convincimento in merito da parte del richiedente».

Per i motivi suesposti, la permanenza in vigore delle norme di cui si propone al contrario l'abrogazione, rappresenterebbe una in-

giustificata punizione per i cittadini interessati. Per tali ragioni, anche al fine di evitare prevedibili contenziosi amministrativi, il presente disegno di legge propone l'abrogazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge n. 230 del 1998.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogati.